

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3237

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

E DAL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

(DARIDA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547,
recante autorizzazione all'IRI, ENI ed EFIM per la emissione
di prestiti obbligazionari con onere a carico dello Stato

Presentato il 21 ottobre 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — Nell'esame del presente decreto-legge va innanzitutto sottolineato, per porlo nella giusta luce, come esso rappresenti un ulteriore parziale intervento finanziario dello Stato a favore dei tre enti di gestione, in quanto complementare rispetto a quanto già stanziato con la legge finanziaria per l'anno 1985.

Va infatti ricordato che nel settembre 1984, in sede di definizione degli interventi a favore degli enti di gestione da inserire nella richiamata legge finanziaria, in considerazione delle disponibilità di cassa del Tesoro in ordine al contenimento del *deficit* dello Stato, a fronte delle complessive richieste avanzate dagli enti, furono stanziati solo i fondi da destinare alla ricapitalizzazione delle aziende al fine di garantirne la prosecuzione dell'attività.

Nella stessa sede fu data assicurazione che nel corso del 1985 le residue richieste avrebbero trovato copertura attraverso l'autorizzazione ai tre enti di gestione ad emettere obbligazioni con il servizio dei prestiti a carico del Tesoro.

Giova ricordare come per il 1985 i programmi dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM, approvati dalla competente Commissione bicamerale, esprimevano fabbisogni di conferimenti dal Tesoro rispettivamente per 4.987 miliardi, 1.732 miliardi, 985 miliardi.

A fronte di tali fabbisogni, gli stanziamenti ad oggi assentiti con la legge n. 887 del 1984 ammontano a 2.115 miliardi per l'IRI, 815 miliardi per l'ENI, 450 miliardi per l'EFIM.

Si pone ora l'esigenza di delineare un quadro di interventi a respiro pluriennale, di cui il presente disegno di legge rappresenta un primo importante tassello,

che permette ai tre enti di gestione di poter realizzare le capitalizzazioni delle aziende a fronte dei nuovi impegnativi piani di investimento (già d'altra parte in diversi casi autorizzati da provvedimenti legislativi o governativi) ed inoltre di poter risanare la struttura finanziaria dei rispettivi gruppi.

Si deve infatti ricordare come gli enti di gestione, nel corso degli anni '80, ognuno in relazione all'entità della crisi economica e finanziaria che ha interessato i rispettivi gruppi, sono dovuti intervenire sui capitali delle aziende controllate, al fine essenzialmente della loro ricostruzione e quindi con ritorni reddituali nulli o modesti.

Tali interventi hanno richiesto impegni finanziari in misura ben maggiore degli apporti che l'azionista Stato ha potuto effettuare, determinando un conseguente forte ricorso al mercato. Tale indebitamento, in uno con gli oneri finanziari via via maturati, ha generato un progressivo grave avvitamento dell'esposizione finanziaria netta, il cui definitivo risanamento va ormai improrogabilmente effettuato.

Il 1984 ha rappresentato un anno indubbiamente positivo per gli enti di gestione: l'IRI e l'EFIM hanno migliorato sensibilmente i margini operativi rispetto agli scorsi esercizi, mentre i risultati economici, pur migliorando, non sono stati positivi; l'ENI dal canto suo ha registrato il recupero di un sostanziale riequilibrio economico.

Si tratta ora necessariamente di consolidare i risultati raggiunti e di sostenere l'azione di risanamento economico e finanziario portata avanti dai tre enti, i quali per parte loro hanno impostato

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

i rispettivi piani operativi su di una attenta verifica della redditività futura dei nuovi investimenti, su una massimizzazione dell'apporto dell'autofinanziamento, su una attenta gestione del capitale circolante, su un conseguente blocco o contenuto ricorso all'indebitamento.

Tenute presenti le motivazioni, tuttora valide, in ordine al contenimento del *deficit* dello Stato che hanno determinato il ridotto stanziamento per l'anno 1985 al fondo di dotazione dei tre enti di gestione, si precisa che il presente decreto-legge si prefigge di porre a disposizione degli stessi mezzi finanziari per 3.500 miliardi, attraverso l'autorizzazione ad emissioni obbligazionarie con il totale servizio del prestito a carico del Tesoro.

Si è in presenza cioè di una capitalizzazione che si realizzerà formalmente solo nel corso degli anni, di pari passo con il piano di ammortamento.

Per lo Stato si tratta di far fronte ad indilazionabili interventi di grande rilievo nel quadro della complessiva manovra economica, con esborsi di cassa limitati e graduati nel tempo e che comunque decorreranno dal prossimo esercizio finanziario 1986.

È necessario porre attenzione al fatto che per le emissioni obbligazionarie autorizzate con il presente decreto-legge dovranno essere consentite condizioni di mercato, per le stesse motivazioni che determinano — di volta in volta — quelle relative alle emissioni dirette dello Stato. Si è infatti in presenza di elevati volumi di offerta e di necessità di frequenti ritorni sul mercato.

La ripartizione tra i tre enti di gestione dei 3.500 miliardi, previsti dal presente disegno di legge, è stata effettuata tenendo anzitutto conto, a seguito della avvenuta acquisizione da parte dell'EFIM dell'intero settore vetrario, prima in parte collocato presso l'ENI, della necessità di consentire all'EFIM di poter procedere nella esecuzione della operazione. Si è poi fatto riferimento ai fabbisogni di apporti ai fondi di dotazione, relativi al 1985, esposti, come già indicato in prece-

denza, nei programmi, dedotti gli apporti già effettuati in base alla legge n. 887 del 1984 e salvo alcuni aggiustamenti correlati alla diversa situazione finanziaria degli enti di gestione.

Ne è derivata la seguente ripartizione: IRI 2.335 miliardi, ENI 655 miliardi, EFIM 510 miliardi, pervenendo così ad una copertura dei fabbisogni anzidetti dell'ordine dell'89 per cento per l'IRI e l'EFIM e dell'85 per cento per l'ENI.

Per quanto riguarda l'IRI, con le nuove disponibilità si intende provvedere prioritariamente alle ricapitalizzazioni ancora da effettuare (circa 840 miliardi) nonché al riequilibrio finanziario della FINSIDER (circa 1.500 miliardi) in relazione agli inderogabili impegni assunti in sede CEE. Rimangono da coprire i fabbisogni necessari per il riequilibrio finanziario di alcune finanziarie e dell'istituto, ai quali si dovrà provvedere nei successivi esercizi.

L'IRI nel corso del 1985 svilupperà un programma di investimenti dell'ordine di 9.000 miliardi, dei quali oltre 5.000 destinati ai settori delle telecomunicazioni e dell'elettronica.

Per quanto riguarda l'ENI, con i nuovi mezzi disponibili si intende provvedere al completamento delle ricapitalizzazioni da effettuare nel 1985 (150 miliardi circa) nonché ad una riduzione dell'indebitamento dell'ente di gestione.

Gli investimenti programmati per il 1985 ammontano complessivamente a 6.000 miliardi.

Per l'EFIM, oltre alla richiamata necessità di poter proseguire nell'operazione vetro, l'utilizzo dei fondi riguarda per circa 430 miliardi ricapitalizzazioni da effettuare con riferimento principalmente agli andamenti gestionali dei settori dell'alluminio, aeronautico e alimentare del 1984 e del 1985, rimanendo ancora una copertura da affrontare a fine 1985.

Nel corso del 1985 è previsto per l'EFIM un programma di investimenti per complessivi 372 miliardi.

Passando ora all'illustrazione dei singoli articoli del decreto-legge si precisa quanto segue.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Con l'articolo 1 gli enti di gestione delle partecipazioni statali sono autorizzati ad emettere, fino all'importo massimo rispettivamente di 2.335 miliardi per l'IRI, di 655 miliardi per l'ENI e di 510 miliardi per l'EFIM, obbligazioni di durata sino a 10 anni, con preammortamento di quattro anni.

Dette obbligazioni sono emesse al saggio di interesse e con le modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro.

L'onere per il pagamento degli interessi nonché il rimborso del capitale è assunto, per tutta la durata delle obbligazioni, a carico del Tesoro dello Stato.

La copertura finanziaria degli oneri così posti a carico del Tesoro dello Stato viene individuata, a partire come detto dall'esercizio 1986, nella corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, come dettagliato nella tabella B allegata alla legge 22 dicembre 1984, n. 887 (finanziaria 1985).

La definitiva ripartizione delle somme, nell'ambito dei singoli settori di ciascun ente, è subordinata all'approvazione, da parte del CIPE, di un piano di riparto di iniziativa del Ministro delle partecipazioni statali.

Con l'articolo 2 alle obbligazioni emesse può essere accordata la garanzia dello Stato per operazioni di prefinanziamento che gli enti sono autorizzati ad effettuare, fino alla concorrenza della metà dell'importo del prestito obbligazionario che rispettivamente sono autorizzati ad emettere, in attesa della emissione e del

collocamento delle obbligazioni di cui all'articolo 1.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria.

* * *

A seguito della intervenuta crisi del Governo, si è reso necessario trasformare in decreto-legge il disegno di legge ordinario che — presentato in Parlamento sin dal 10 settembre 1985 (atto Camera n. 3141) — era stato assegnato all'esame della V Commissione permanente della Camera dei deputati, in sede legislativa, ed aveva già iniziato il suo *iter*.

Le ragioni di necessità ed urgenza, condizionanti la operata decretazione, derivano dal fatto che, trattandosi di erogazioni indispensabili per consentire la necessaria capitalizzazione delle imprese a fronte di programmi produttivi già avviati, eventuali ritardi nella effettiva corresponsione di quanto previsto si risolverebbero sia in un inutile aggravio di somme che, comunque, dovranno essere corrisposte se il Parlamento lo riterrà, quale che sia il tipo di iniziativa legislativa adottata dal Governo, sia nell'impossibilità di poter far fronte — una volta scaduto il termine del 31 dicembre 1985 — ad alcuni stanziamenti, come nel caso dei programmi siderurgici del gruppo IRI, attesi i divieti in tal senso previsti a livello comunitario dal 1° gennaio successivo.

Il decreto viene ora sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

E convertito in legge il decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547, recante autorizzazione all'IRI, ENI ed EFIM per la emissione di prestiti obbligazionari con onere a carico dello Stato.

Decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 248 del 21 ottobre 1985.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di autorizzare l'IRI, l'ENI e l'EFIM ad emettere prestiti obbligazionari con onere a carico dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Gli enti di gestione delle partecipazioni statali, in aggiunta ai conferimenti assegnati al loro fondo di dotazione e di cui alla legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono autorizzati ad emettere, fino all'importo massimo di lire 3.500 miliardi, obbligazioni di durata sino a dieci anni, con preammortamento di quattro anni.

2. Le emissioni di cui al precedente comma 1 possono essere effettuate dall'IRI fino ad un massimo di lire 2.335 miliardi, dall'ENI fino all'importo massimo di lire 655 miliardi e dall'EFIM fino all'importo massimo di lire 510 miliardi.

3. Le obbligazioni sono emesse al saggio di interesse e con le modalità determinate dal Ministro del tesoro. L'onere delle suddette obbligazioni, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante rimborso delle rate di ammortamento agli enti di cui al precedente comma 2, con imputazione delle relative spese ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

4. Gli enti di gestione portano annualmente ad aumento dei rispettivi fondi di dotazione le rate corrisposte per l'ammortamento del prestito obbligazionario, limitatamente alla quota capitale.

5. Il Ministro delle partecipazioni statali, su proposta degli enti di gestione, presenta all'approvazione del CIPE un programma di riparto delle quote relative ai singoli settori.

ARTICOLO 2.

1. Gli enti di cui al comma 2 del precedente articolo 1 sono autorizzati ad effettuare operazioni di prefinanziamento fino alla concorrenza massima della metà dell'importo del prestito obbligazionario che può essere emesso rispettivamente da ciascun ente, in attesa ed a valere sulla emissione e sul collocamento delle obbligazioni di cui al presente decreto.

2. Su dette operazioni di prefinanziamento può essere accordata, con decreto del Ministro del tesoro, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per il pagamento degli interessi, a condizione che il tasso di interesse non sia superiore a quello di emissione delle obbligazioni e che si intenda ridotto il periodo di preammortamento in misura pari al periodo di prefinanziamento.

ARTICOLO 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interessi sui prestiti esteri e sulle obbligazioni emesse dagli enti di gestione delle partecipazioni statali ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1985.

COSSIGA

CRAXI — DARIDA — ROMITA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.